



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 23/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

PICONE LUCIA, Presidente e Relatore

FRANCIO ANTONELLO, Giudice

NOVELLI PAOLO, Giudice

in data 23/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2391/2020 depositato il 13/05/2020

proposto da

[REDACTED]
Davide Michelotti - MCHDVD68B26H501J

Difeso da

Fabio Calo' - CLAFBA87P15H501H

ed elettivamente domiciliato presso fabiocalo@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM

Difeso da

[REDACTED]
Ilaria Riccio - RCCLRI74B57H703M

ed elettivamente domiciliato presso ilariariccio@avvocatinapoli.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 15145/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 29 e pubblicata il 15/11/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199025838131 IVA-ALIQUOTE 1996

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199025838131 IVA-ALIQUOTE 2000

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199025838131 IRAP 2005

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e per i profili che si diranno merita accoglimento.

Disattesa, in quanto in quanto priva di effetti formali e sostanziali, la richiesta di stralcio, per tardiva costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia, della documentazione prodotta dall'ufficio resistente, stante l'avvenuto deposito della medesima documentazione in primo grado, l'esame si è incentrato sul merito della controversia e, segnatamente, sulla efficacia attuale delle cartelle indicate quali titoli di credito legittimanti l'intimazione di pagamento impugnata n. 097 2019 9025838131 notificata il 25.3.2019, se, cioè, l'ente creditore ha dato prova dell'avvenuta notifica delle stesse e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione oltre che del rispetto dei termini di decadenza.

Esaminando le cartelle relativamente alle quali sono state prodotte le ricevute di ritorno e tenuto conto della data di notifica della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio (25.3.2019), le deduzioni dell'appellante appaiono per la massima parte corrette.

Esaminando una per una le cartelle di pagamento si rileva: a) cartella n. 09720010747261812, Iva anno 1996, notificata il 24.5.2004, in difetto di prova di atti interruttivi il credito è prescritto; b) Cartella n. 09720030308035815, IRAP-IVA anno 1998, notificata il 10.10.2005, in difetto di prova di atti interruttivi il credito è prescritto; c) cartella n. 09720031041476469, Contr. San. Naz., anno 1996, notificata il 10.10.2005, in difetto di prova di atti interruttivi il credito è prescritto; d) Cartella n. 09720040319141614, Irap – Irpef, anno 2000, notificata il 26.1.2005, in difetto di prova di atti interruttivi il credito è prescritto; e) Cartella n. 09720060034616362, Irap e Irpef, anno 2001 notificata 11.3.2009, in difetto di prova di atti interruttivi il credito è prescritto; f) Cartella n. 09720060155059753, Irap e Irpef, anno 2002 notificata l'11.3.2009, in difetto di prova di atti interruttivi il credito è prescritto; g) Cartella n. 09720070366654346, IRAP e IRPEF anno 2004, notificata il 26.2.2008, in difetto di prova di atti interruttivi il credito è prescritto; h) Cartella n. 09720120190690064000, tassa automobilistica, anno 2009, notificata il 15.12.2012, trattasi di prescrizione breve, per cui, in difetto di prova di atti interruttivi, il credito è prescritto; i) Cartella n. 09720160136261136, Irpef e Iva, anno 2006, notificata il 21.9.2016, per detta cartella il contribuente eccepisce, fondatamente, l'intervenuta decadenza ex art. 25 dpr 602/73 atteso che la cartella di pagamento è stata notificata oltre il termine previsto, fissato per il 31.12.2010.

Residua la cartella n. 09720080283223726, IRAP e Irpef, anno 2005, notificata in data 21.04.2009, a riguardo della quale, deve sottolinearsi che il suo omesso deposito impedisce l'esame del contenuto, rilevante nella misura in cui non è possibile determinare se la somma finale, pari ad € 49.322,62 sia o meno comprensiva degli interessi e delle sanzioni, soggetti a prescrizione quinquennale. Secondo i più recenti orientamenti, la prova della sussistenza del credito erariale è posta a carico di chi detto credito vanta, non sfuggendo alla regola anche il suo preciso ammontare.

Quanto agli avvisi di accertamento TK501R804966/2017 e TK501R804972/2017, non esiste alcuna prova dell'avvenuta notifica degli stessi e neppure si conosce il loro contenuto, sì da poter valutare o verificare l'attuale sussistenza oltre che consistenza del credito.

Non può, infatti, ritenersi sufficiente ai fini della prova dell'avvenuta notifica degli atti impositivi e della interruzione dei termini di prescrizione la mera affermazione della loro sussistenza riportata su un estratto

di ruolo, senza che sia stata comprovata quanto meno dalla copia della ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta o dalla relata in calce all'atto per la consegna a mani proprie.

Dal che l'accoglimento dell'appello, tutte le altre questioni disattese.

Dall'esame degli atti di causa emerge a chiare lettere che, sotto il profilo sostanziale, il contribuente non ha, per anni, assolto agli obblighi fiscali e solo l'inerzia dell'A.F. gli consente di proseguire in tale disegno evasivo, di talchè appare equo compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II° del Lazio, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del contribuente e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento oggetto di causa. Spese del doppio grado interamente compensate.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2023